

TESTO INTEGRATO CON DELIBERE DI:
CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 25.02.2000
GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 02.02.2001
CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 18.04.2011
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20.01.2011
GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 24.02.2011
CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 08/06/2012

COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

TESTO DEL REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE

Come approvato con delibera di C.C. n. 27 del 29.06.1999

INDICE GENERALE

- CAPO I - Disposizioni generali
- CAPO II - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- CAPO III - Periodo di osservazione dei cadaveri
- CAPO IV - Depositi di osservazione e obitori
- CAPO V - Trasporto dei cadaveri
- CAPO VI - Riscontro diagnostico - Rilascio dei cadaveri a scopo di studio
 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere
- CAPO VII - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri - Norme di vigilanza e polizia dei cimiteri
- CAPO VIII - Costruzione dei cimiteri - Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali
- CAPO IX - Camera mortuaria
- CAPO X - Sala per autopsia
- CAPO XI - Ossario comune
- CAPO XII - Inumazione
- CAPO XIII - Tumulazione
- CAPO XIV - Cremazione
- CAPO XV - Esumazione ed estumulazione
- CAPO XVI - Sepolture private - Concessioni
- CAPO XVII - Sepolcri privati fuori dai cimiteri
- CAPO XVIII - Servizio di illuminazione votiva
- CAPO XIX - Disposizioni varie, finali e transitorie

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, 1265.

CAPO II

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 2

1 - La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all' ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2 - Se la morte avviene fuori dall' abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.

3 - In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall' amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma primo, all' ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell' articolo seguente.

Art. 3

1 - L' atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l' età, la professione e la residenza dei dichiaranti.

2 - In qualunque caso di morte violenta non si fa menzione nell' atto di tali circostanze.

Art. 4

1 - I medici, a norma dell' art. 103, sub a) (1) del T.U.L.S.S., approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2 - Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all' Unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3 - Nel caso di morte cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 (2) del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

4 - Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all' art. 7.

5 - L' obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall' autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6 - La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall' accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d' intesa con l' Istituto nazionale di statistica.

(1) *“Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:*

a) denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall' accertamento del decesso”.

(2) *“Art. 100 (certificati di morte). - Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati*

nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all' art. 98".

7 - Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, quest' ultima deve inviare copia della scheda di morte all' unità sanitaria locale di residenza.

8 - Spetta alle unità sanitarie locali l' istituzione e l' aggiornamento di un registro, contenente l' elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Art. 5

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell' art. 4 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel successivo articolo 31.

Art. 6

Fermo restando per i sanitari l' obbligo di cui all' art. 365 del codice penale (3), ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7

1 - Le funzioni di medico necroscopo di cui all' art. 141 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull' ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità sanitaria locale competente.

2 - Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l' apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell' ord. s.c.

3 - La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 8

1 - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all' autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all' unità sanitaria locale competente per territorio.

2 - Salvo diverse disposizioni dell' autorità giudiziaria, l' unità sanitaria locale incarica dell' esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

Art. 9

1 - L' autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell' art. 141 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull' ordinamento dello stato civile, dall' ufficiale dello stato civile. (4)

(3) "Art. 365 (omissione di referto). - *Chiunque, avendo nell' esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il*

quale si debba procedere d' ufficio, omette o ritarda di riferire all' autorità .

(4) "L'Art. 141 - Non si dà sepoltura se non si precede l' autorizzazione dell' ufficiale dello stato civile da rilasciare in carta non bollata e senza spesa."

2 - La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

Art. 10

1 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 Luglio 1939, n.1238, (5) sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presubilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all' ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' unità sanitaria locale.

3 - A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4 - Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

(5) Art. 74 - Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all' art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico. L' ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell' atto stesso; egli forma anche quello di morte se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita".

CAPO III

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 11

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l' ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 Dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni. (6)

Art. 12

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11.

Art. 13

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del (coordinatore sanitario) (7) dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14

1 - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2 - Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità (il coordinatore sanitario) (7) dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

(6) Per opportuno coordinamento si riporta il primo comma dell' art. 3 della legge 2 Dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell' ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico):

Fermo l' obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l' accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all' art. 4, mediante il rilievo continuo dell' elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea dopo la sospensione per due minuti primi di quella artificiale, e di assenza di attività elettrica celebrale, spontanea e provocata.

(7) o altra figura all' interno dell' organizzazione dell' U.L.S.S., così come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 174 in data 8/22 Aprile 1991 (vedi circolare 24/93 Min. Sanità punto 2/1)

CAPO IV

Depositi di osservazione e obitori

Art. 15

1 - In apposito locale sito presso gli stabilimenti ospedalieri di Monselice e Padova si ricevono e tengono in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

L'ammissione della salma negli appositi locali di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo è disposta secondo i casi dal Sindaco, sentito (il coordinatore sanitario) (7) ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata oppure disposta dall'Autorità Giudiziaria, in essa può essere vietata o limitata l'assistenza dei familiari.

Art. 16

1 - Presso ogni cimitero ci deve essere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri con funzioni anche di deposito di osservazione e sala autopsie, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 64 65 66 del D.P.R. n. 285/1990 (8).

(8) precisazione circolare 24/93 Min.Sanit □ punto 4/3.

CAPO V

Trasporto dei cadaveri

Art. 17

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1 - Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2 - E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3 - Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unita Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre si osservano le norme di cui al D.P.R. 20.09.1990, n. 285, art. 20 e 21.

1 - Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2 - L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S. salva la competenza dell' Autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

Art. 20

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

1 - E' fatto divieto di effettuare prelievi, traslazioni e tumulazioni nei pomeriggi predomenicali, nei giorni domenicali e festivi, fatte salve le disposizioni dell' Autorità Giudiziaria e specifica ordinanza del Sindaco.

Gli orari per gli uffici di Stato Civile e Polizia Mortuaria sono regolati con apposito provvedimento.

L' Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine alla mancata osservanza delle richiamate disposizioni da parte delle Imprese interessate.

2 - Salvo non sia altrimenti disposto o concesso dal Sindaco, i trasporti funebri dovranno sempre essere effettuati per la via più breve. Il servizio dei trasporti funebri dal luogo del decesso alla Chiesa e dalla Chiesa al Cimitero.

3 - La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

4 - Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il

feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

5 - Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi igiene pubblica dell'U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

6 - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

7 - Il Sindaco può altresì autorizzare il trasporto a spalle con corteo nei casi di persone illustri e/o che abbiano onorato la città.

Art. 21

1 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2 - Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3 - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

4 - L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 22

1 - Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 21 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 25 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 26.

2 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma

Art. 23

1 - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nelle cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2 - All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 21.

Art. 24

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel Capo IV del D.P.R. 20.09.1990, n.285.

Art. 25

1 - Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2 - La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di

torba polverizzate o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

3 - Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. (9)

4 - Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm, se di zinco a 1,5 mm, se di piombo.

5 - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6 - Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

7 - Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8 - Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9 - Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di venti in venti centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di venti in venti centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

10 - La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. (10).

11 - Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

12 - Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.22 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

13 - Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di Sanità (art. 31 D.P.R. 285/90, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

14 - L'Autorità Sanitaria incaricata del controllo, di volta in volta in relazione ad obiettive ragioni di igiene, tenuto conto delle situazioni ambientali e delle situazioni climatiche, determinerà il tempo massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica.

(9) E' permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo. senso della lunghezza.

(10) Si ritiene superflua la cerchiatura:

- qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi di legge dell' art. 77, terzo comma, del D.P.R. n. 285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;

- se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto. (Circ. Min. Sanità 24/93 punti 9/1 9/2 e 9/6) salvo il caso previsto dell' art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 26

1 - Per il trasporto di cui all'art. 25 nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2 - Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate

in località che, con il mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3 - Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 27

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 28

1 - L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2 - Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

3 - Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli artt. 19 e 23 del D.P.R. n. 285/1990 è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all' art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 08.06.1990, n. 142.

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dell' art. 358 del Codice Penale, come modificato dalla legge 26/04/1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell' art. 20 del D.P.R. 285/1990. (11)

Art. 29

1 - Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2 - Il Direttore dell' Istituto o del Dipartimento Universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l' insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

(11) *Precisazione Circolare Min. Sanità n. 24/93 punto 5/4.*

Art. 30

1 - Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18 e 22.

2 - Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, recante il nome e cognome del defunto.

3 - Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l' identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l' indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

Riscontro diagnostico
Rilascio di cadaveri a scopo di studio
Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. 31

Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dai Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO VII

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri
Norme di vigilanza e polizia dei cimiteri

Art. 32

- 1- Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) i cadaveri anche dei non residenti purché nati nel Comune, oppure che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno due anni, oppure che abbiano parenti o affini fino al secondo grado in linea retta, residenti nel Comune alla data di morte (parenti di II° grado, linea retta: nonno - nipote; parenti di II° grado linea collaterale: fratelli; affini di II° grado, cognati);
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 10;
 - f) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - g) gli arti anatomici (12);
 - h) il cadavere per il ricongiungimento del coniuge già sepolto nei cimiteri comunali.

2 - Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti Cimiteri :

Capoluogo ex Carrara San Giorgio
Capoluogo ex Carrara Santo Stefano
Frazioni Terradura e Cornegliana.

3 - L' orario dei Cimiteri è stabilito dall' Ordinanza del Sindaco. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita Ordinanza potrà apportare, ai detti orari temporanee modifiche.

(12) *inumazione in reparti speciali in mancanza di servizio di cremazione.*

Art. 33

1 - La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2 - Il coordinatore sanitario (13) dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per il regolare servizio.

3 - **Divieti di ingresso nei Cimiteri**

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto e a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua.

4 - **Comportamenti vietati all'interno dei Cimiteri**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani, o altri animali;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ricordi ornamenti e lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal Cimitero oggetti ornamentali e qualsiasi altro oggetto;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del Cimitero;
- m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

5 - **Riti religiosi all'interno dei Cimiteri**

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

(13) o altra figura all'interno dell'Organizzazione dell'U.L.S.S. così come precisato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 174 in data 8.4.1991.

6 - **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe, loculi e nei campi comuni**

a) Sulle tombe, loculi e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali così come previsti e prescritti nell'allegato A);

- b) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano;
- c) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate;
- d) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero;
- e) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7 - Fiori e piante ornamentali

- a) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- b) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

8 - Materiali ornamentali

- a) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., in contrasto con le norme regolamentari e le disposizioni di cui l'allegato A) o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- b) Il responsabile del servizio di custodia disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo siano venuti indecorosi.
- c) I provvedimenti d'ufficio di cui al I comma verranno adottati dal Sindaco previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 34

1 - Tutti i Cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

2 - Il responsabile del servizio di custodia (14) per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 9; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, cremazione, trasporto di cadavere o di ceneri.

3 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- a) Il custode: conserva le chiavi dei cancelli d'ingresso e di tutti gli altri locali esistenti. Egli è altresì responsabile di tutti gli arredi, arnesi e attrezzi di pertinenza del cimitero e della tenuta dei prescritti registri;
- b) assiste e collabora a tutte le operazioni di esumazione ed estumulazione e vigila sui servizi di seppellimento e controlla la prescritta documentazione;

(14) art. 52 D.P.R. 285/1990

- c) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- d) segnala all'Ufficio Tecnico Comunale tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto

alla proprietà comunale che alle concessioni private;

- e) esegue i lavori di piccola manutenzione;
- f) impedisce che, senza avviso, o autorizzazione del Comune vengano asportati del Cimitero materiali di qualsiasi natura;
- g) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti allo interrimento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- h) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero;
- i) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nei Cimiteri e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dal suo delegato;
- l) assiste il (coordinatore sanitario) (15) e segnala al medesimo ogni inconveniente di natura sanitaria, eseguendo le prescrizioni dallo stesso impartite;
- m) provvede affinché i seppellitori procedano allo scavo e riempimento delle fosse per tutte le ordinarie e straordinarie inumazioni ed esumazioni e se del caso prestando anche la propria opera;
- n) provvede alla regolare disposizione dei cippi funerari;
- o) provvede a curare la nettezza dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei sottoportici, dei locali ed in generale di tutto il Cimitero. Il custode per le specifiche e preminenti funzioni nell'ambito di Polizia Mortuaria è in carico al Settore Affari Generali e specificatamente all'Unità Stato Civile e Polizia Mortuaria, ma fa riferimento anche all'Area Tecnica (Lavori Pubblici) per i compiti di natura tecnica.

1 - Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai Cimiteri.

2 - Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo vestendo la divisa ed il relativo distintivo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 35

1 - I registri indicati nell'art. 34 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2 - Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

(15) *o altra figura all'interno dell'organizzazione dell'U.L.S.S. così come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale art. 174 dell'8/22 Aprile 1991 - blico o di ditte;*

CAPO VIII

Costruzione dei Cimiteri Piani Cimiteriali Disposizioni tecniche generali

Art. 36

1 – L'Ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei Cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2 - La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3 - Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di Cimiteri valgono le norme riportate nel Capo X del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

CAPO IX

Camera mortuaria

Art. 37

Il Cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
(16) - (17).

CAPO X

Sala per autopsie

Art. 38

I requisiti della sala in oggetto sono definiti dall' art. 66 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

CAPO XI

Ossario comune

Art. 39

L'ossario consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste da IV comma dell' art. 55 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero.

(16) *Nel caso in cui il Cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria.*

(17) Vedi art. 16 del presente regolamento.

CAPO XII

Inumazione

Art. 40

1 - I campi destinati all'inumazione all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

2 - Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3 - Deve essere identificato un campo per gli indecomposti.

Art. 41

1 - Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2 - Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3 - Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, la posizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti, od altri manufatti, secondo le disposizioni di cui l'allegato A).

4 - La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco.

5 - Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera delle sepolture.

6 - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 42

1 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0.50 da ogni lato.

2 - I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 43

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

Art. 44

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 45

- 1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2 - Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportuni dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Nel caso in cui la cassa metallica contenga la cassa di legno, al momento dell'inumazioni la cassa metallica sarà tolta.
- 3 - L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
- 4 - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
- 5 - Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7 - Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
- 8 - Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 9 - E' vietato l'impiego di parti non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 10 - Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 11 - Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 12 - Tutte le operazioni relative alle inumazione sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

CAPO XIII

Tumulazione

Art. 46

- 1 - Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- 2 - I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3 - Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4 - La struttura del loculo e del manufatto, si che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5 - Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno duecentocinquanta kg/mq.
- 6 - Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 7 - I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno con pendenza non inferiore al 2% in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.
- 8 - La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, nella parte esterna, tale operazione rientra fra i compiti del personale cimiteriale.

9 – E' consentita, altresì la chiusura con elemento di pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

10 – E' consentita l'introduzione di più cassette metalliche e urne cinerarie contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali (18).

Art. 47

1 - Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art. 25.

2 - Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 - Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi comprensivi di detti oneri.

(18) *E' consentita la collocazione di una cassetta di resti e di urna cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro (circolare n. 24/1993 Ministero Sanità punto 13/3).*

CAPO XIV

Cremazione

Art. 48

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere tramite un procedimento termico in ceneri. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi l'richiede, della documentazione prevista nell'art. 3 della Legge 130/2001. L'ufficio predisporrà apposita modulistica contenente tutte le condizioni e prescrizioni della quale sarà data idonea pubblicità mediante informativa sul sito istituzionale del Comune.

2. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.

3. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

4. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

Art. 49

1 - La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Sindaco, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2 - Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cimiteriale portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 - Nel Cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. (In mancanza possono essere usati gli ossari utilizzati come nicchie cinerarie).

4 - Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 23 e 25, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del (Coordinatore Sanitario) (7) nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

5 - Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 50

1 - La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 (19), del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

2 - Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del Servizio di Custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 50 Bis

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto.

A richiesta l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titoli per la conservazione in cimitero, in ambito privato o per la dispersione.

La concessione, l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti, la cura e la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. Veneto n. 18 del 04.03.2010 sono formalizzate con appositi verbali dal Responsabile del Settore del Comune di Due Carrare individuato nel settore Socio/Demografico.

a) La conservazione in cimitero delle urne cinerarie dei defunti aventi il diritto alla sepoltura nel cimitero di Due Carrare, a sensi dell'art. 32 del presente regolamento può avvenire mediante collocazione:

- nelle celle ossari
- loculi o tombe di famiglia assieme a feretri di congiunti ivi tumulati
- l'interramento negli spazi destinati alla inumazione delle fosse o nella fossa già occupata dalla salma di un familiare del defunto..

b) Affidamento dell'urna cineraria, al fine della conservazione in abitazione dovrà essere eseguita la procedura di seguito indicata:

- Presentazione al Comune di Due Carrare della domanda per l'affidamento delle ceneri, da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria, dalla quale risulti :
 - A) i dati anagrafici la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - B) indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria
 - C) conoscenza da parte dell'affidatario.
 - Dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del

luogo di conservazioni delle ceneri

- Che l'infrazione delle condizioni di affidamento dell'urna costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p.
- Della possibilità, nel caso in cui non intendesse più conservare l'urna cineraria presso la propria abitazione, di trasferirla in cimitero
- Verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.
- Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria alle seguenti condizioni:
 - 1) Obbligo dell'affidatario alla conservazione dell'urna (di materiale resistente ed infrangibile) perfettamente sigillata, presso la propria abitazione in nicchia di dimensioni capaci di contenerla interamente o in vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna, protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali
 - 2) Indicazione all'esterno dell'urna degli estremi del defunto: nome, cognome, data di nascita e di decesso, Comune di ultima residenza.
- Stesura di un verbale di consegna dell'urna cineraria
- Registrazione prevista al comma 1 del presente articolo
- Controlli, eventuali, da disporre per verificare la collocazione, l'integrità e lo stato di conservazione dell'urna cineraria
- Per l'affidamento dell'urna cineraria non sarà corrisposta al Comune di Due Carrare alcuna tariffa;

c) La Dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale Stato Civile del Comune di decesso, in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme dell'art.3 lett. b), numeri 1 e2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa:

- 1) All'interno dei quattro cimiteri comunali per interrimento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile nella fossa già occupata dalla salma di un familiare del defunto
 - Per quanto riguarda le dispersione aerea è prevista un'area appositamente attrezzata nel cimitero di Terradura
- 2) Per la dispersione in aree private l'operazione sarà effettuata all'aperto, ed è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

E' vietata la dispersione:

- all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
- In aree di terreno coltivato
- Al vento
- Nei corsi d'acqua

Deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statuari quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o in mancanza, in area cimiteriale, provvede alla dispersione il necroforo Comunale.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è sanzionata ai sensi dell'art. 411 del c.p..

La dispersione delle ceneri così come l'affidamento dell'urna cineraria sono servizi a titolo gratuito;

(19) □ Art. 343 - *La cremazione dei cadaveri è fatta in crematorio autorizzati dal Prefetto, sentito il Medico Provinciale. I Comuni debbono concedere gratuitamente l'□ area necessaria nei Cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o in templi appartenenti a Enti Morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabilite e siano garantiti contro ogni profanazione.* □

CAPO XV

Esumazione ed estumulazione

Art. 51

1 - Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

2 - Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, con propria Ordinanza.

3 - Le esumazioni ordinarie, possono essere svolte in qualunque periodo dell'□ anno, anche se di norma è preferibile dal mese di Febbraio a quello di Novembre, escludendo Giugno, Luglio ed Agosto.

4 - Almeno novanta giorni prima dell'□ inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del Cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'□ esatta data dell'□ esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre copia della relativa ordinanza oltre alla pubblicità di rito verrà affissa all'□ albo cimiteriale.

5 - Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'□ onere, mentre quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

6 - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'□ asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

7 - Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

8 - Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art. 52

1 - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell' autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2 - Per le esumazioni straordinarie ordinate dall' Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

3 - Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del (Coordinatore Sanitario dell' U.L.S.S.) (20) e dell' incaricato del servizio di custodia, e per le stesse valgono le norme di cui al primo comma del successivo art. 57.

Art. 53

1 - Salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e (il Coordinatore Sanitario) (20) dichiarati che essa può essere eseguita

senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

(20) o altra figura all' interno dell' organizzazione dell' U.L.S.S.

Art. 54

1 - Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell' ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in celletta o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall' art. 30.

2 - Tutti i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale sono classificati e smaltiti secondo il combinato disposto di cui agli articoli 7 e 45 del D.LGS 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 55

1 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2 - Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

3 - Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del (coordinatore sanitario) (20).

4 - I feretri comunque estumulati, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 56

1 - E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 - Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all' autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del Codice Penale. (22)

Art. 57

1 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi periodo dell' anno, l' estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il (Coordinatore Sanitario) (20) constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2 - Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può, ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

(21) □ i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

□ Resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, rinterro, e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

□ resti mortali: in mancanza di impianti di cremazione, si continuerà ad inumare detti resti mortali in

cimitero.

(22) Art. 410 (vilipendio di cadavere) - Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 58

1 - Per quanto riguarda le operazioni di esumazione ed estumulazione specie quella straordinaria, tenuto conto del tempo in cui la salma è stata inumata o tumulata, il (Coordinatore Sanitario) indicherà come procedere e quali disinfezioni dovranno essere eseguite sulla tomba o sulla fossa e sul terreno circostante e sulle attrezzature usate, lo stesso indicherà anche la dotazione vestiaria del personale cimiteriale per tali operazioni.

2 - Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 52.

CAPO XVI

Sepulture private Concessioni

Art. 59

1 - Il Comune può provvedere nel piano regolatore cimiteriale aree destinate alla costruzione di sepolture private.

2 - Esse possono essere concesse a privati e ad enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (23).

3 - Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l' esterno del Cimitero.

4 - Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 60

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall' atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 61

1 - Le costruzioni di tombe di famiglia sono soggette al rilascio di concessione edilizia ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 - Ad opera ultimata e prima dell'uso, la costruzione dovrà essere collaudata dal Comune e dal (Coordinatore Sanitario) (20) per accertare la rispondenza al progetto approvato.

Art. 62

1 - Nel Cimitero Comunale esistono le seguenti specie di sepoltura :

- a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d' uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, tombe di famiglia, costruiti dal Comune;
 - 2) cellette - ossario pure costruite dal Comune per la tumulazione di ossa o di resti e urne cinerarie;
 - 3) aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, esistendo lo spazio disponibile.

(23) *Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni. Con l' atto di concessione possono pure essere imposti obblighi. (cfr. art. 92, D.P.R. 10.91990, n. 285).*

Art. 63

1 - La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l' uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree

destinate alla costruzione di sepolture.

2 - Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

3 - La durata della concessione è fissata:

- a) in anni venticinque per loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali;
- b) in anni 25 (venticinque) dalla data di occupazione, per gli ossarietti (per i contratti in essere in perpetuo o senza indicazioni di scadenza, il termine viene fissato in anni 50 dalla data di approvazione del presente Regolamento) e in anni 20 (venti) per il rinnovo dei loculi ossari;
- c) in anni 99 (novantanove) per le tombe di famiglia costruite dal Comune e per le aree relative alla costruzione di tombe di famiglia private o monumentali per famiglia o collettività.

Le concessioni possono essere rinnovate, a domanda dagli aventi diritto, per un uguale periodo dietro il pagamento del relativo canone di concessione.

Per quanto riguarda i resti mortali/cinerari collocati negli ossari individuali, allo scadere della concessione verranno depositati nell'ossario/cinerario comune.

I contratti di loculi concessi in perpetuo si intendono trasformati con durata di 99 anni dalla data di concessione.

In deroga a quanto sopra nei loculi concessi in perpetua possibile tumulare per una sola volta a titolo gratuito, la salma di un familiare, alle seguenti condizioni:

- a) che alla scadenza del contratto manchino più di 25 anni;
 - b) la durata della nuova concessione è quella prevista dal regolamento (25 anni dal nuovo contratto).
- Detta deroga viene applicata a far data 01/01/96; per il caso suddetto è previsto il rimborso.

Art. 64

1 - Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone in via esclusiva;
- b) ad una famiglia con partecipazioni di altre famiglie;
- c) ad Enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere l'uso della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi :

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i e sorelle delle consanguinee;
- il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone ed enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

I concessionari della tomba di famiglia hanno possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni prescritte dal V comma dell'art. 85 del D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990.

2 - La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal II comma dell'art. 93, D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una

richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze e demandata al Sindaco.

3 - Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi :

a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;

b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

4 - Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbonati; venendo automaticamente in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.

Il nuovo proprietario concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

5 - Le concessioni delle tombe di famiglia o monumenti hanno la durata di 99 anni dalla data della stipula del contratto o in mancanza di esso, dalla data di morte della prima salma tumulata salvo rinnovo con pagamento del terreno al 100% della tariffa vigente.

Scaduto tale periodo, gli interessati, dovranno chiederne conferma, e ciò perché consti all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della concessione, la riconferma della concessione verrà accolta previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 65

1 - La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

2 - La disciplina dei rapporti tra il Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri in quanto applicabili.

Art. 66

1 - Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda legale al Sindaco con la indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta- ossario ecc.) e sua ubicazione nel Cimitero.

2 - Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Art. 67

1 - L'assegnazione dei loculi sarà effettuata per file verticali partendo dall'alto verso il basso, con continuità.

Nell'assegnazione del posto si farà riferimento alla data della morte. In caso di morte di uno dei coniugi, se il coniuge sopravvissuto ha più di 65 anni di età potrà esser concessa un ulteriore loculo adiacente in senso verticale.

2 - Il diritto di sepoltura è circoscritta alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3 - Non può perciò essere ceduta in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione ha la durata di 25 anni dalla data della medesima.

4 - Alla scadenza di tale termine il comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o nel caso di mancata completa decomposizione saranno inumati nell'apposito campo; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. Tale rinnovo avrà la durata di anni 20 e l'onere sarà pari al 50% dell'ultima tariffa approvata.

5 - I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

6 - E' consentito inoltre la concessione di loculo per la sepoltura di salme derivanti dalla rinuncia-retrocessione di cui al successivo articolo.

Art. 68

1 - E' consentita la retrocessione (rinuncia), di area cimiteriale o di loculo cimiteriale; in tal caso il rinunciatario non avrà diritto ad alcun indennizzo.

2 - In deroga al precedente punto 1, qualora la retrocessione (rinuncia) di un loculo cimiteriale sia richiesta per motivi di ricongiungimento di coniugi, al richiedente viene rimborsato una quota parte dell'importo pagato all'atto della concessione, in misura proporzionale al numero degli anni, arrotondati per eccesso, che resterà da usufruire.

Art. 69

1 - Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario.

2 - Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle vecchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietato la posa di oggetti mobile che sporgono dalla lapide.

Art. 70

1 - Il concessionario di un' area cimiteriale acquista il diritto di costruire sull' area stessa un sepolcro. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro tre anni dalla concessione. Trascorso inderogabilmente tale termine il Comune rientrerà in possesso dell' area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

2 - Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Art. 71

1 - Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari sono a carico dei concessionari comprese le aperture e chiusure delle tombe con esclusione delle aperture e chiusure di quelle di recente costruzione a chiusura automatica a cui provvederà il personale cimiteriale.

2 - Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

Art. 72

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla

concessione.

Art. 73

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia e cause di forza maggiore.

Art. 74

1 - La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall' art. 63.

2 - I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti del nuovo sito.

Art. 75

La decadenza può essere dichiarata dal Comune, previa regolare diffida al concessionario, per inadempimento delle obbligazioni contenute nell' atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 76

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accettate dall' amministrazione comunale. (vedi retrocessione art. 68).

Art. 77

1 - Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

2 - Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la concessione del diritto d' uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

Art. 78

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 74-75.

CAPO XVIII

Servizio di illuminazione votiva

Art. 79

L'Amministrazione può provvedere al servizio della illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

CAPO XIX

Disposizioni varie, finali e transitorie

Art. 80

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338 (24), 339 (25).

(24) l'Art. 338 - i Cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro un raggio di duecento metri. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai Cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell' ultima salma. Il contravventore è punito con l' ammenda (o la sanzione amministrativa pecuniaria) fino a lire duecentomila e deve inoltre, a sue spese, demolire l' edificio o la parte di nuova costruzione, salvo i provvedimenti d' ufficio nel caso di inadempienza. Il Prefetto su motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio Provinciale di Sanità quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l' ampiezza della zona di rispetto di un cimitero delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri comuni. I provvedimenti del Prefetto sono pubblicati nell' albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di 30 giorni. Il Ministro per l' Interno decide sul ricorso, sentito il Consiglio di Stato."

(25) l'Art. 339 - Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco. L' introduzione di salme dall' estero è autorizzata dal Prefetto, sotto l' osservanza delle norme stabilite nel Regolamento di Polizia Mortuaria. Il contravventore è punito con l' ammenda (ora sanzione amministrativa pecuniaria) da lire quarantamila a centomila. Dalla concessione dell' autorizzazione deve essere dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata".

Art. 81

1 - Cautele

- a) chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l' apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati;
- b) in caso di contestazioni l' Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all' azione che ne consegue;
- c) essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

2 - Funzioni - licenza

- a) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici interessati che presso le Parrocchie ed Enti di Culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- b) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all' art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e non possono occuparsi della vendita e posa in opera di prodotti e accessori lapidei.

Art. 82

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e nel T.U. della Leggi Sanitarie 7 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 83

1 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento □ soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell' □ art.3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

**ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

PREZZI DI CESSIONI CIMITERIALI		
	PARTICELLA A)	
TERRENO CIMITERO SAN GIORGIO PER COSTRUZIONE TOMBE FAMIGLIA (max 2 file)		€ 1.500,00/mq
TERRENO CIMITERO TERRADURA PER COSTRUZIONE TOMBE FAMIGLIA (con copertura e pavimento max 5 file)		€ 2.600,00/mq
LUCULO 25 ANNI		€ 2.200,00
LOCULO 25 ANNI batteria parte vecchia cimiteri di Cornegliana e Santo Stefano		€ 1.500,00
OSSARIO 25 ANNI		€ 300,00
RINNOVO LOCULO 20 ANNI		€ 1.100,00
RINNOVO BILOCULO		€ 1.500,00
RINNOVO OSSARIO 20 anni		€ 200,00
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI		
	PARTICELLA B)	
ESUMAZIONE STRAORDINARIA, TRASLAZIONE CONDIZIONE DI SALMA RICHIESTA DA PRIVATI		€ 150,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONE DI RESTI MORTALI RICHIESTA DA PRIVATI		€ 100,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA (PER TRASLAZIONE DA LOCULO O TOMBA A LOCULO O TOMBA E PER TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE)		€ 100,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA IN CONDIZIONI DI SALMA DA INUMARE (chiesta da privati)		€ 220,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA CON SALMA IN CONDIZIONI DI RESTI		100,00
TRASLAZIONE DI RESTI O URNE CINERARIE (PER TRASFERIMENTO IN ALTRO CIMITERO ED INTRODUZIONE R.M. O URNE CINERARIE NEI LOCULI O TOMBE)		€ 100,00
COLLOCAMENTO RESTI MORTALI IN LOCULO GIA' OCCUPATO		€ 150,00
CREMAZIONE		
INUMAZIONE FOSSE A TERRA		€ 170,00
TUMULAZIONE SALMA CON RIMOZIONE LASTRA, POSIZIONAMENTO FERETRO, REALIZZAZIONE MURETTO CHIUSURA		€ 150,00
CIPPI		€ 200,00

